



•ALERT•

9 DICEMBRE 2020

I risvolti della normativa ristori sulla disciplina concorsuale

Il susseguirsi, in questi mesi, delle estensioni attribuite ai cd. *decreti ristori* (oggi è in vigore il *quater*) ha fatto sì che si possa a tutti gli effetti cominciare a delineare un corpo normativo materialmente identificabile come "normativa ristori" al di là del nome giornalmisticamente attribuito a determinati provvedimenti. Alcune delle modifiche introdotte con questi provvedimenti interessano anche il settore delle **procedure concorsuali**, particolarmente sollecitato negli ultimi anni fino alla pubblicazione del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), recentemente emendato dal suo primo decreto correttivo.

Nello specifico, la **legge 27 novembre 2020, n. 159** (di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020 e in vigore dal 4 dicembre 2020, apporta alla Legge Fallimentare **modifiche in materia di omologazione dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e in materia di trattamento dei crediti fiscali e previdenziali**, con ciò determinando nella sostanza l'anticipata operatività di specifiche previsioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore, nel suo complesso, come noto è stata differita al 1° settembre 2021.



INTRODOTTO IL CRAM DOWN IN SEDE DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

Per quanto riguarda i primi due aspetti, modificando gli artt. 180 e 182-*bis* L. Fall., l'art. 3, comma 1-*bis* del decreto convertito permette ora al tribunale di **omologare il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, pure in mancanza del voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria**, quando l'adesione risulti determinante al raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato (art. 177 L. Fall.) o per la conclusione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* L. Fall.), e quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 161, 3° comma L. Fall., la proposta di soddisfacimento di questi particolari creditori sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella sostanza, viene introdotta la possibilità di sottoporre gli entipositori al cd. **giudizio di cram down** in sede di omologazione del concordato.

Tale soluzione, in parte anticipatoria di quanto previsto nel Codice della crisi all'art. 48, 5° comma, rappresenta una modifica assai significativa in concreto, perché consente di superare uno scoglio operativo sovente riscontrato, in conseguenza di una certa ritrosia degli entipositori ad esprimersi, nei tempi della procedura, sulle proposte concordatarie o sugli accordi di ristrutturazione.

In stretta correlazione con questa previsione è stata prevista l'abrogazione del D.M. 4 agosto 2009, concernente le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure concordatarie e degli accordi di ristrutturazione, che ha rappresentato forte ostacolo alla espressione di adesione a proposte di soluzione concordata della crisi di impresa. Da evidenziare è pure la specificazione che la previsione è riferita non solo alla amministrazione finanziaria, ma anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

La norma si applica anche alle procedure pendenti, non omologate, alla data del **4 dicembre 2020**, sicché ne potranno beneficiare tutte le procedure iniziate sino all'entrata in vigore del Codice della crisi.

LA TRANSAZIONE FISCALE

L'art. 3 del decreto convertito, come detto, ritocca poi l'istituto della **transazione fiscale**, disciplinato dall'art. 182-ter L. Fall. (soluzione, in parte anticipatoria di quanto previsto nel Codice della crisi, all'art. 88):

- da un lato, inserendo al primo comma la precisazione che il credito tributario o retributivo chirografario non possa trovare soddisfazione in misura inferiore agli altri crediti che siano chirografari *anche a seguito di degradazione per incapienza*;
- dall'altro lato, modificando il quinto comma dell'art. 182-ter L. Fall., con la previsione che, nelle trattative antecedenti la presentazione di un accordo di ristrutturazione, sia preciso onere del professionista indipendente **attestare la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria** e che tale punto sia oggetto di specifica valutazione (e motivazione) da parte del tribunale in sede di omologazione.

Mentre la prima novità ha carattere meramente interpretativo, la seconda introduce un **obbligo nuovo a carico dell'attestatore**, onerato di una specifica attestazione (che un po' riecheggia quella dell'art. 186-bis L. Fall. in materia di concordati in continuità) su un aspetto che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: il tutto, evidentemente, con la finalità di circoscrivere comportamenti abusivi da parte dei debitori.

ALTRE NOVITÀ ALL'ORIZZONTE?

A quanto consta, sono in fase di promulgazione (in quale testo legislativo non è dato di sapere con certezza) ulteriori modificazioni della Legge Fallimentare, che comportano la anticipata operatività di discipline contenute nel Codice della crisi (soprattutto in materia di accordi di ristrutturazione); analogamente accadrà con la disciplina del sovraindebitamento (attualmente contenuta nella L. 3/2012).

CONTATTI

Team Restructuring
restructuring@lcalex.it

